



Comune di Spadafora

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 15/05/2024

OGGETTO:

Prevenzione rischio incendi e pulizia fondi incolti - Anno 2024.

IL SINDACO

(nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile)

PREMESSO che la stagione estiva comporta un elevato pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti oggetto di deposito eterogenei, può provocare problemi di igiene e di sanità dando atto alla proliferazione di ratti e di animali di ogni genere e specie;

RAVVISATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

PRESO ATTO che, già in passato, il territorio comunale è stato interessato da incendi che, oltre a causare ingenti danni ambientali, hanno determinato un serio e concreto pericolo per la pubblica incolumità;

DATO ATTO che sono, altresì, presenti aree private poste a confine di strade aperte al pubblico che, a causa della mancata regolarizzazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale, determinano problemi di scarsa visibilità, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale;

DATO ATTO, inoltre, che, anche all'interno di zone residenziali ove sono presenti lotti di terreno ineditati o fabbricati in costruzione non ancora ultimati, si rende necessario disporre che i proprietari e/o responsabili di cantiere provvedano alla necessaria pulizia ed al taglio della vegetazione esistente;

VISTI E RICHIAMATI:

l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606; il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 - T.U. delle Leggi di P.S.; l'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975, n. 47 e s.m.i.; la Legge 4 Agosto 1984 n. 689; l'art. 108, lettera c, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998; la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; il titolo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi; il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; l'art. 3, comma 1, della Legge 6 Febbraio 2004 n. 6 che introduce l'art. 256/bis nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205, è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

VISTO l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del Decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti e che prevede che tali disposizioni *"Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis, a mente del quale sono considerati normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse;

PRECISATO, in ogni caso, che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, stabilito dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 34 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e dell'articolo 3, comma 3, lettera c, della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

VISTI gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTA la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTI gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

VISTO che la situazione climatica si è stabilizzata verso l'innalzamento delle temperature;

VISTI:

-) il Decreto della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, recante nr. 114/GAB del 15.03.2024, con cui è stato stabilito che *"la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre"*;

-) la nota della Prefettura di Messina – Area V Protezione Civile, recante prot. usc. nr. 32336 del 27.03.2024, avente ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024 – Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale”;

VISTO il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2007;

VISTO l’O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

DICHIARA

Dal 15 maggio al 31 Ottobre 2024, su tutto il territorio comunale, lo stato di “grave pericolosità” per il verificarsi di incendi boschivi.

ORDINA

ART. 1 – Nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2024 è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti o realizzare discariche abusive;

ART. 2 – I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l’eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità; in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l’allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l’innesco di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – Nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni:

- i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall’altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
- il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno

sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);

- adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpaglie, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10.

ART. 4 – Le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono:

1) E' vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.

2) I residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre ed alle seguenti condizioni:

- che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopra indicate;
- che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e pulito per almeno un raggio di metri 10;
- che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;

3) E' comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 16 Luglio al 14 Settembre.

ART. 5 – Chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviino le operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale
- Comando di Polizia Municipale di Spadafora (090/9920724)
- Comando Stazione Carabinieri di Spadafora (090/9941333)

ART. 6 – Sanzioni.

Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

a) chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da € 155,00 a € 624,00, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;

b) chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;

c) chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da € 77,47 a € 129,11;

d) chi viola gli artt. 1 e 4 (accensione fuochi) senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art. 59 comma 1, e art. 17/bis comma 1 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n. 773;

e) chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 258,23, per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;

f) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;

g) In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:

- Art. 423 del C.P. – Incendio – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

- Art. 423 bis del C.P. – Incendio boschivo.

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

- Art. 449 del C.P. – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

- Art. 650 del C.P. – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00.

- Art. 651 del C.P. – Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale – Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206,00.

- Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2007 non in contrasto o non contemplate dalla presente.

ART. 7 – Le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale e le associazioni di protezione ambientale riconosciute con Decreto del Presidente della Regione, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti/locandine e resa pubblica su tutto il territorio comunale, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sul sito istituzionale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al Comando Stazione di Carabinieri di Spadafora, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento della Forestale di Rometta, al Comando di Polizia Municipale, all'Area Amministrativa e Tecnica del Comune di Spadafora.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 davanti al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania, entro 60 (sessanta) gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) gg. dalla data della sua pubblicazione.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Magg. Dott. Salvatore Campagna

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Tania Venuto